



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Servizio per i procedimenti negoziali
per la rappresentatività sindacale e gli scioperi

MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

segreteria.capodip.vvf@vigilfuoco.it

coord.relazionisindacali@vigilfuoco.it

uff.relazionisindacali@cert.vigilfuoco.it

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

igop.segr.rgs@mef.gov.it

CO.NA.PO.

nazionale@conapo.it

FNS CISL

fns@cisl.it

UIL PA VV.F.

uilpavigilidelfuoco@pec.it

FP CGIL VV.F.

coordinamentovvf@fpcgil.it

CONFSAL VV.F.

segreteria@confsalvigilidelfuoco.it

FEDERDISTAT VV.F. E F.C.

segreteria@federdistat.it

AP VV.F.

segreteria@pec.apvvf.it

SI.N.DIR. VV.F.

presidenza@pec.sindirvvf.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI

Servizio per i procedimenti negoziali
per la rappresentatività sindacale e gli scioperi

OGGETTO: Integrazione documentazione incontri tecnici del 14 febbraio 2025 Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Con riferimento agli incontri tecnici in oggetto, si trasmette l'ulteriore documentazione ad integrazione di quanto già inviato con le note DFP prot.n.10996 del giorno 11 febbraio 2025 e DFP prot.n.11236 del giorno 12 febbraio 2025.

Si precisa che l'ipotesi di accordo sindacale relativa al personale direttivo e dirigente di cui al presente invio **sostituisce** quella già inviata con la citata nota DFP prot.n.10996/2025.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

(Cons. Valerio Talamo)

Incremento indennità specialistiche - anno 2019 e 2020

Ruoli delle specialità aeronaviganti

Qualifiche dei ruoli del personale direttivo che espleta funzioni specialistiche	Incremento Indennità specialistica Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 <i>(euro)</i>
---	---

Ruolo dei piloti di aeromobile

pilota di aeromobile vice direttore speciale	90,00
pilota di aeromobile direttore speciale	90,00
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale	90,00
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	90,00
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	90,00

Ruolo degli specialisti di aeromobile

specialista di aeromobile vice direttore speciale	75,00
specialista di aeromobile direttore speciale	75,00
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale	75,00
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	75,00
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	75,00

Ruolo degli elisoccorritori

elisoccorritore vice direttore speciale	190,00
elisoccorritore direttore speciale	190,00
elisoccorritore direttore coordinatore speciale	190,00
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	190,00
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	190,00

Ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori

Qualifiche dei ruoli del personale direttivo che espleta funzioni specialistiche	Incremento Indennità specialistica Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 (euro)
Ruolo dei nautici di coperta	
nautico di coperta vice direttore speciale	45,37
nautico di coperta direttore speciale	45,37
nautico di coperta direttore coordinatore speciale	45,37
nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	45,37
nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	45,37
Ruolo dei nautici di macchina	
nautico di macchina vice direttore speciale	45,37
nautico di macchina direttore speciale	45,37
nautico di macchina direttore coordinatore speciale	45,37
nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	45,37
nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	45,37
Ruolo dei sommozzatori	
sommozzatore vice direttore speciale	62,68
sommozzatore direttore speciale	62,68
sommozzatore direttore coordinatore speciale	62,68
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	62,68
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	62,68

Indennità di aeronavigazione
Art. 27 comma 2

Ruoli delle specialità aeronaviganti

Qualifiche dei ruoli del personale direttivo che espleta funzioni specialistiche	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 <i>(euro)</i>	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 <i>(euro)</i>
---	---	---

Ruolo dei piloti di aeromobile

pilota di aeromobile vice direttore speciale	893,71	938,78
pilota di aeromobile direttore speciale	927,37	974,13
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale	999,63	1.050,04
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	999,63	1.050,04
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	999,63	1.050,04

Indennità di aeronavigazione
Art. 27 comma 4

Ruoli delle specialità aeronaviganti

Qualifiche dei ruoli del personale direttivo che espleta funzioni specialistiche	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 <i>(euro)</i>	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 <i>(euro)</i>
---	---	---

Ruolo degli specialisti di aeromobile

specialista di aeromobile vice direttore speciale	751,13	789,01
specialista di aeromobile direttore speciale	775,27	814,36
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale	830,51	872,39
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	830,51	872,39
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	830,51	872,39

Indennità di elisoccorso
Art. 27 comma 6

Ruoli delle specialità aeronaviganti

Qualifiche dei ruoli del personale direttivo che espleta funzioni specialistiche	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 <i>(euro)</i>	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 <i>(euro)</i>
---	---	---

Ruolo degli elisoccorritori

elisoccorritore vice direttore speciale	529,59	708,20
elisoccorritore direttore speciale	546,60	730,95
elisoccorritore direttore coordinatore speciale	585,54	783,03
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	585,54	783,03
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	585,54	783,03

Indennità di aeronavigazione
Art. 27 comma 7

Ruoli delle specialità aeronaviganti

Qualifiche dei ruoli del personale direttivo che espleta funzioni specialistiche	Indennità di aeronavigazione Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2025 <i>(euro)</i>
---	---

Ruolo dei piloti di aeromobile

pilota di aeromobile vice direttore speciale	666,40
pilota di aeromobile direttore speciale	666,40
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale	666,40
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	666,40
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	666,40

Indennità di volo
Art. 27 comma 8

Ruoli delle specialità aeronaviganti

Qualifiche dei ruoli del personale direttivo che espleta funzioni specialistiche	Indennità di volo Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2025 <i>(euro)</i>
Ruolo degli specialisti di aeromobile	
specialista di aeromobile vice direttore speciale	565,45
specialista di aeromobile direttore speciale	565,45
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale	565,45
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	565,45
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	565,45

Indennità di elisoccorso
Art. 27 comma 9

Ruoli delle specialità aeronaviganti

Qualifiche dei ruoli del personale direttivo che espleta funzioni specialistiche	Indennità di volo per elisoccorso Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2025 <i>(euro)</i>
---	--

Ruolo degli elisoccorritori

elisoccorritore vice direttore speciale	490,00
elisoccorritore direttore speciale	490,00
elisoccorritore direttore coordinatore speciale	490,00
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	490,00
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	490,00

Indennità operativa di soccorso pubblico aereo
Art. 27 comma 11

Ruoli delle specialità aeronaviganti

Qualifiche dei ruoli del personale direttivo che espleta funzioni specialistiche	Indennità operativa di soccorso pubblico aereo Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2025 <i>(euro)</i>
---	---

Ruolo dei piloti di aeromobile

pilota di aeromobile vice direttore speciale	272,38
pilota di aeromobile direttore speciale	307,73
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale	383,64
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	383,64
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	383,64

Indennità operativa di soccorso pubblico aereo
Art. 27 comma 11

Ruoli delle specialità aeronaviganti

Qualifiche dei ruoli del personale direttivo che espleta funzioni specialistiche	Indennità operativa di soccorso pubblico aereo Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2025 <i>(euro)</i>
---	---

Ruolo degli specialisti di aeromobile

specialista di aeromobile vice direttore speciale	223,56
specialista di aeromobile direttore speciale	248,91
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale	306,94
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	306,94
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	306,94

Indennità operativa di soccorso pubblico aereo
Art. 27 comma 11

Ruoli delle specialità aeronaviganti

Qualifiche dei ruoli del personale direttivo che espleta funzioni specialistiche	Indennità operativa di soccorso pubblico aereo Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2025 <i>(euro)</i>
---	---

Ruolo degli elisoccorritori

elisoccorritore vice direttore speciale	218,20
elisoccorritore direttore speciale	240,95
elisoccorritore direttore coordinatore speciale	293,03
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	293,03
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	293,03

Indennità istruzionale
Art. 27 comma 12

Ruoli delle specialità aeronaviganti

Qualifiche dei ruoli del personale direttivo che espleta funzioni specialistiche	Indennità istruzionale Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2025 <i>(euro)</i>
---	---

Ruolo dei piloti di aeromobile

pilota di aeromobile vice direttore speciale	344,47
pilota di aeromobile direttore speciale	344,49
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale	383,08
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	383,08
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	383,08

Indennità specialistica
Art. 28 comma 2

Ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori

Qualifiche dei ruoli del personale direttivo che espleta funzioni specialistiche	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 <i>(euro)</i>	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 <i>(euro)</i>
Ruolo dei nautici di coperta		
nautico di coperta vice direttore speciale	253,90	311,50
nautico di coperta direttore speciale	266,23	326,63
nautico di coperta direttore coordinatore speciale	296,06	363,22
nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	296,06	363,22
nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	296,06	363,22

Qualifiche dei ruoli del personale direttivo che espleta funzioni specialistiche	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 <i>(euro)</i>	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 <i>(euro)</i>
---	---	---

Ruolo dei nautici di macchina

nautico di macchina vice direttore speciale	253,90	311,50
nautico di macchina direttore speciale	266,23	326,63
nautico di macchina direttore coordinatore speciale	296,06	363,22
nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	296,06	363,22
nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	296,06	363,22

Indennità specialistica
Art. 28 comma 4

Ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori

Ruolo dei sommozzatori

Qualifiche dei ruoli del personale direttivo che espleta funzioni specialistiche	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 <i>(euro)</i>	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 <i>(euro)</i>
---	---	---

Ruolo dei sommozzatori

sommozzatore vice direttore speciale	500,91	579,16
sommozzatore direttore speciale	533,28	616,59
sommozzatore direttore coordinatore speciale	593,01	685,65
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	593,01	685,65
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	593,01	685,65

Indennità di navigazione
Art. 28 comma 5

Ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori

Qualifiche dei ruoli del personale direttivo che espleta funzioni specialistiche	Indennità di navigazione Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2025 (euro)
---	--

Ruolo dei nautici di coperta

nautico di coperta vice direttore speciale	131,00
nautico di coperta direttore speciale	131,00
nautico di coperta direttore coordinatore speciale	131,00
nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	131,00
nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	131,00

Qualifiche dei ruoli del personale direttivo che espleta funzioni specialistiche	Indennità di navigazione Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2025 (euro)
---	--

Ruolo dei nautici di macchina

nautico di macchina vice direttore speciale	131,00
nautico di macchina direttore speciale	131,00
nautico di macchina direttore coordinatore speciale	131,00
nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	131,00
nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	131,00

Indennità di immersione
Art. 28 comma 6

Ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori

Qualifiche dei ruoli del personale direttivo che espleta funzioni specialistiche	Indennità di immersione Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2025 <i>(euro)</i>
---	--

Ruolo dei sommozzatori

sommozzatore vice direttore speciale	330,00
sommozzatore direttore speciale	330,00
sommozzatore direttore coordinatore speciale	330,00
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	330,00
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	330,00

Indennità operativa di soccorso pubblico nautico
Art. 28 comma 8

Ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori

Qualifiche dei ruoli del personale direttivo che espleta funzioni specialistiche	Indennità operativa di soccorso pubblico nautico Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2025 (euro)
---	--

Ruolo dei nautici di coperta

nautico di coperta vice direttore speciale	180,50
nautico di coperta direttore speciale	195,63
nautico di coperta direttore coordinatore speciale	232,22
nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	232,22
nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	232,22

Qualifiche dei ruoli del personale direttivo che espleta funzioni specialistiche	Indennità operativa di soccorso pubblico nautico Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2025 (euro)
---	--

Ruolo dei nautici di macchina

nautico di macchina vice direttore speciale	180,50
nautico di macchina direttore speciale	195,63
nautico di macchina direttore coordinatore speciale	232,22
nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	232,22
nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	232,22

Indennità operativa di soccorso pubblico subacqueo
Art. 28 comma 8

Ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori

Qualifiche dei ruoli del personale direttivo che espleta funzioni specialistiche	Indennità operativa di soccorso pubblico subacqueo Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2025 <i>(euro)</i>
---	---

Ruolo dei sommozzatori

sommozzatore vice direttore speciale	249,16
sommozzatore direttore speciale	286,59
sommozzatore direttore coordinatore speciale	355,65
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni	355,65
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni	355,65

**IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE PER IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL
FUOCO AI SENSI DELL'ART. 135 E SS. DEL D.LGS. N. 217/2005 RELATIVO AL
TRIENNIO 2022-2024 PER IL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE**

SEZIONE I

Articolo 1

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto disciplina gli aspetti giuridici del rapporto di impiego, gli incrementi retributivi del trattamento economico fisso e continuativo e gli istituti retributivi del trattamento economico accessorio del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio 2022-2024.

2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla scadenza del periodo contrattuale di cui al comma 1, al personale di cui al medesimo comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, una anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dall'accordo relativo al triennio 2025-2027, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato, al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del suddetto accordo. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

**TITOLO I
TRATTAMENTO ECONOMICO**

**CAPO I
PERSONALE DIRETTIVO**

Articolo 2

Nuovi stipendi

1. Gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 22-*bis*, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:

Qualifiche dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore Qualifiche dei ruoli dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative Qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschio (AIB) a esaurimento Qualifiche dei ruoli a esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti ginnico sportivi	Incrementi mensili lordi	Stipendio 12 mensilità
	<i>(euro)</i>	<i>(euro)</i>
	<i>dec. 01.04.2022</i>	<i>dec. 01.04.2022</i>
vice direttore pilota di aeromobile vice direttore speciale specialista di aeromobile vice direttore speciale elisoccorritore vice direttore speciale nautico di coperta vice direttore speciale nautico di macchina vice direttore speciale sommozzatore vice direttore speciale vice direttore aggiunto vice direttore AIB vice direttore speciale antincendi AIB vice direttore speciale vice direttore medico vice direttore ginnico-sportivo		

<p> direttore pilota di aeromobile direttore speciale specialista di aeromobile direttore speciale elisoccorritore direttore speciale nautico di coperta direttore speciale nautico di macchina direttore speciale sommizzatore direttore speciale direttore aggiunto direttore AIB direttore speciale antincendi AIB direttore speciale direttore medico direttore ginnico-sportivo </p>		
<p> direttore vicedirigente pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale elisoccorritore direttore coordinatore speciale nautico di coperta direttore coordinatore speciale nautico di macchina direttore coordinatore speciale sommizzatore direttore coordinatore speciale direttore coordinatore direttore vicedirigente AIB direttore coordinatore speciale antincendi AIB direttore coordinatore speciale direttore medico vicedirigente direttore ginnico-sportivo vicedirigente </p>		
<p> direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni sommizzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 16 anni direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 16 anni direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni </p>		
<p> direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni sommizzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 26 anni direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni </p>		

Qualifiche dei ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche	Incrementi mensili lordi <i>(euro)</i> <i>dec. 01.04.2022</i>	Stipendio 12 mensilità <i>(euro)</i> <i>dec. 01.04.2022</i>
vice direttore logistico-gestionale vice direttore informatico vice direttore tecnico-scientifico vice direttore sanitario vice direttore ginnico-sportivo vice direttore speciale logistico-gestionale vice direttore speciale informatico		
direttore logistico-gestionale direttore informatico direttore tecnico-scientifico direttore sanitario direttore ginnico-sportivo direttore speciale logistico-gestionale direttore speciale informatico		
direttore vicedirigente logistico-gestionale direttore vicedirigente informatico direttore vicedirigente tecnico-scientifico direttore vicedirigente sanitario direttore vicedirigente ginnico-sportivo direttore coordinatore speciale logistico-gestionale direttore coordinatore speciale informatico		
direttore vicedirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 16 anni direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 16 anni direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 16 anni direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 16 anni direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 16 anni		
direttore vicedirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 26 anni direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 26 anni		

2. Gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2023 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:

<p>Qualifiche dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative</p> <p>Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore</p> <p>Qualifiche dei ruoli dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative</p> <p>Qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschio (AIB) a esaurimento</p> <p>Qualifiche dei ruoli a esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative</p> <p>Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici</p> <p>Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti ginnico sportivi</p>	<p>Incrementi mensili lordi</p>	<p>Stipendio 12 mensilità</p>
	<i>(euro)</i>	<i>(euro)</i>
	<i>dec. 01.07.2022</i>	<i>dec. 01.07.2022</i>
vice direttore pilota di aeromobile vice direttore speciale specialista di aeromobile vice direttore speciale elisoccorritore vice direttore speciale nautico di coperta vice direttore speciale nautico di macchina vice direttore speciale sommozzatore vice direttore speciale vice direttore aggiunto vice direttore AIB vice direttore speciale antincendi AIB vice direttore speciale vice direttore medico vice direttore ginnico-sportivo		
direttore pilota di aeromobile direttore speciale specialista di aeromobile direttore speciale elisoccorritore direttore speciale nautico di coperta direttore speciale nautico di macchina direttore speciale sommozzatore direttore speciale direttore aggiunto direttore AIB direttore speciale antincendi AIB direttore speciale direttore medico direttore ginnico-sportivo		
direttore vicedirigente pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale elisoccorritore direttore coordinatore speciale nautico di coperta direttore coordinatore speciale nautico di macchina direttore coordinatore speciale sommozzatore direttore coordinatore speciale direttore coordinatore direttore vicedirigente AIB direttore coordinatore speciale antincendi AIB direttore coordinatore speciale direttore medico vicedirigente direttore ginnico-sportivo vicedirigente		

direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 16 anni direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 16 anni direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni		
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 26 anni direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni		

Qualifiche dei ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche	Incrementi mensili lordi	Stipendio 12 mensilità
	(euro)	(euro)
	dec. 01.07.2022	dec. 01.07.2022
vice direttore logistico-gestionale vice direttore informatico vice direttore tecnico-scientifico vice direttore sanitario vice direttore ginnico-sportivo vice direttore speciale logistico-gestionale vice direttore speciale informatico		
direttore logistico-gestionale direttore informatico direttore tecnico-scientifico direttore sanitario direttore ginnico-sportivo direttore speciale logistico-gestionale direttore speciale informatico		
direttore vicedirigente logistico-gestionale direttore vicedirigente informatico direttore vicedirigente tecnico-scientifico direttore vicedirigente sanitario direttore vicedirigente ginnico-sportivo direttore coordinatore speciale logistico-gestionale direttore coordinatore speciale informatico		
direttore vicedirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 16 anni direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 16 anni direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 16 anni direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 16 anni direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 16 anni		

direttore vicedirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 26 anni direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 26 anni		
---	--	--

3. Gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1 gennaio 2024 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:

<p align="center">Qualifiche dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative</p> <p>Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore</p> <p align="center">Qualifiche dei ruoli dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative</p> <p align="center">Qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschio (AIB) a esaurimento</p> <p align="center">Qualifiche dei ruoli a esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative</p> <p align="center">Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici</p> <p align="center">Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti ginnico sportivi</p>	Incrementi mensili lordi	Stipendio 12 mensilità
	<i>(euro)</i>	<i>(euro)</i>
	<i>dec. 01.01.2024</i>	<i>dec. 01.01.2024</i>
vice direttore pilota di aeromobile vice direttore speciale specialista di aeromobile vice direttore speciale elisoccorritore vice direttore speciale nautico di coperta vice direttore speciale nautico di macchina vice direttore speciale sommozzatore vice direttore speciale vice direttore aggiunto vice direttore AIB vice direttore speciale antincendi AIB vice direttore speciale vice direttore medico vice direttore ginnico-sportivo		
direttore pilota di aeromobile direttore speciale specialista di aeromobile direttore speciale elisoccorritore direttore speciale nautico di coperta direttore speciale nautico di macchina direttore speciale sommozzatore direttore speciale direttore aggiunto direttore AIB direttore speciale antincendi AIB direttore speciale direttore medico direttore ginnico-sportivo		
direttore vicedirigente pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale elisoccorritore direttore coordinatore speciale nautico di coperta direttore coordinatore speciale nautico di macchina direttore coordinatore speciale sommozzatore direttore coordinatore speciale direttore coordinatore direttore vicedirigente AIB direttore coordinatore speciale antincendi AIB direttore coordinatore speciale direttore medico vicedirigente direttore ginnico-sportivo vicedirigente		

direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 16 anni direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 16 anni direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni		
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 26 anni direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni		

Qualifiche dei ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche	Incrementi mensili lordi	Stipendio 12 mensilità
	(euro)	(euro)
	dec. 01.01.2024	dec. 01.01.2024
vice direttore logistico-gestionale vice direttore informatico vice direttore tecnico-scientifico vice direttore sanitario vice direttore ginnico-sportivo vice direttore speciale logistico-gestionale vice direttore speciale informatico		
direttore logistico-gestionale direttore informatico direttore tecnico-scientifico direttore sanitario direttore ginnico-sportivo direttore speciale logistico-gestionale direttore speciale informatico		
direttore vicedirigente logistico-gestionale direttore vicedirigente informatico direttore vicedirigente tecnico-scientifico direttore vicedirigente sanitario direttore vicedirigente ginnico-sportivo direttore coordinatore speciale logistico-gestionale direttore coordinatore speciale informatico		
direttore vicedirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 16 anni direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 16 anni direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 16 anni direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 16 anni direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 16 anni		
direttore vicedirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 26 anni direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 26 anni		

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 1 e 2 sono pari all'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, e 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

6. I valori stipendiali di cui al comma 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120 e 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 come incrementata a decorrere dal 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Articolo 3

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6 del presente accordo, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata TNPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 del presente accordo sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente accordo. Agli effetti del trattamento di fine servizio, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente accordo, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Articolo 4

Indennità di rischio

1. Le misure dell'indennità di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio (ATB) a esaurimento, come stabilite dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1 gennaio 2024 sono incrementate degli importi mensili lordi e rideterminate negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle:

<p align="center">Qualifiche dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative</p> <p>Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore</p> <p align="center">Qualifiche dei ruoli dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative</p> <p align="center">Qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschio (AIB) a esaurimento</p> <p align="center">Qualifiche dei ruoli a esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative</p> <p align="center">Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici</p> <p align="center">Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti ginnico sportivi</p>	<p align="center">Incrementi mensili lordi</p>	<p align="center">Nuove misure mensili dell'indennità di rischio</p>
	<i>(euro)</i>	<i>(euro)</i>
	<i>dec. 01.01.2024</i>	<i>dec. 01.01.2024</i>
vice direttore pilota di aeromobile vice direttore speciale specialista di aeromobile vice direttore speciale elisoccorritore vice direttore speciale nautico di coperta vice direttore speciale nautico di macchina vice direttore speciale sommozzatore vice direttore speciale vice direttore aggiunto vice direttore AIB vice direttore speciale antincendi AIB vice direttore speciale vice direttore medico vice direttore ginnico-sportivo		
direttore pilota di aeromobile direttore speciale specialista di aeromobile direttore speciale elisoccorritore direttore speciale nautico di coperta direttore speciale nautico di macchina direttore speciale sommozzatore direttore speciale direttore aggiunto direttore AIB direttore speciale antincendi AIB direttore speciale direttore medico direttore ginnico-sportivo		
direttore vicedirigente pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale elisoccorritore direttore coordinatore speciale nautico di coperta direttore coordinatore speciale nautico di macchina direttore coordinatore speciale sommozzatore direttore coordinatore speciale direttore coordinatore direttore vicedirigente AIB direttore coordinatore speciale antincendi AIB direttore coordinatore speciale direttore medico vicedirigente direttore ginnico-sportivo vicedirigente		

direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 16 anni direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 16 anni direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni		
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 26 anni direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni		

2. Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per tredici mensilità.

Articolo 5

Indennità mensile

1. Le misure dell'indennità mensile del personale direttivo dei ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabilite dall'articolo 22-*bis*, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1 gennaio 2024 sono incrementate degli importi mensili lordi e rideterminate negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle:

Qualifiche dei ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche	Incrementi mensili lordi	Nuove misure mensili dell'indennità mensile
	(euro)	(euro)
	dec. 01.01.2024	dec. 01.01.2024
vice direttore logistico-gestionale vice direttore informatico vice direttore tecnico-scientifico vice direttore sanitario vice direttore ginnico-sportivo vice direttore speciale logistico-gestionale vice direttore speciale informatico		
direttore logistico-gestionale direttore informatico direttore tecnico-scientifico direttore sanitario direttore ginnico-sportivo direttore speciale logistico-gestionale direttore speciale informatico		
direttore vicedirigente logistico-gestionale direttore vicedirigente informatico direttore vicedirigente tecnico-scientifico direttore vicedirigente sanitario direttore vicedirigente ginnico-sportivo direttore coordinatore speciale logistico-gestionale direttore coordinatore speciale informatico		
direttore vicedirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 16 anni direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 16 anni direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 16 anni direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 16 anni direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 16 anni		
direttore vicedirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 26 anni direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 26 anni		

2. Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per tredici mensilità.

Articolo 6

Effetti sugli assegni personali riassorbibili

1. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 4 e 5 del presente decreto costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

Articolo 7

Lavoro straordinario

1. Le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, sono rideterminate a decorrere dal 1 gennaio 2024 negli importi di cui alla presente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario			
Qualifiche dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore Qualifiche dei ruoli dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative Qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschio (AIB) a esaurimento Qualifiche dei ruoli a esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti ginnico sportivi	Feriale	Festivo o notturno	Festivo notturno
	<i>(euro)</i>	<i>(euro)</i>	<i>(euro)</i>
	<i>dec. 01.01.2024</i>	<i>dec. 01.01.2024</i>	<i>dec. 01.01.2024</i>
vice direttore pilota di aeromobile vice direttore speciale specialista di aeromobile vice direttore speciale elisoccorritore vice direttore speciale nautico di coperta vice direttore speciale nautico di macchina vice direttore speciale sommozzatore vice direttore speciale vice direttore aggiunto vice direttore AIB vice direttore speciale antincendi AIB vice direttore speciale vice direttore medico vice direttore ginnico-sportivo			
direttore pilota di aeromobile direttore speciale specialista di aeromobile direttore speciale elisoccorritore direttore speciale nautico di coperta direttore speciale nautico di macchina direttore speciale sommozzatore direttore speciale direttore aggiunto direttore AIB direttore speciale antincendi AIB direttore speciale direttore medico direttore ginnico-sportivo			
direttore vicedirigente pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale elisoccorritore direttore coordinatore speciale nautico di coperta direttore coordinatore speciale nautico di macchina direttore coordinatore speciale sommozzatore direttore coordinatore speciale direttore coordinatore direttore vicedirigente AIB direttore coordinatore speciale antincendi AIB direttore coordinatore speciale direttore medico vicedirigente direttore ginnico-sportivo vicedirigente			

direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 16 anni direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 16 anni direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni			
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 26 anni direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni			

Misure orarie del lavoro straordinario			
Qualifiche dei ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente	Feriale	Festivo o notturno	Festivo notturno
Qualifiche dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche	<i>(euro)</i> <i>dec. 01.01.2024</i>	<i>(euro)</i> <i>dec. 01.01.2024</i>	<i>(euro)</i> <i>dec. 01.01.2024</i>
vice direttore logistico-gestionale vice direttore informatico vice direttore tecnico-scientifico vice direttore sanitario vice direttore ginnico-sportivo vice direttore speciale logistico-gestionale vice direttore speciale informatico			
direttore logistico-gestionale direttore informatico direttore tecnico-scientifico direttore sanitario direttore ginnico-sportivo direttore speciale logistico-gestionale direttore speciale informatico			
direttore vicedirigente logistico-gestionale direttore vicedirigente informatico direttore vicedirigente tecnico-scientifico direttore vicedirigente sanitario direttore vicedirigente ginnico-sportivo direttore coordinatore speciale logistico-gestionale direttore coordinatore speciale informatico			
direttore vicedirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 16 anni direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 16 anni direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 16 anni direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 16 anni direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 16 anni			
direttore vicedirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 26 anni direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 26 anni			

Articolo 8

Alimentazione del Fondo di produttività

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, il fondo previsto e disciplinato dal medesimo articolo è incrementato di euro --- per l'anno 2024, di euro --- per l'anno 2025 e di --- a decorrere dall'anno 2026.

Articolo 9

Utilizzo del Fondo di produttività

1. Si confermano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120.

Articolo 10

Trattamento di trasferta

1. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025, l'indennità di missione prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, per il personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 1 del presente accordo, è rideterminata in **euro 24,00**;

2. Con la medesima decorrenza del comma 1, le lettere a) e b) dell'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, sono sostituite dalle seguenti:

*a) al personale inviato in missione di durata superiore a dodici ore compete il rimborso delle spese documentate nel limite di **euro 30,55** per un pasto e di complessivi **euro 61,10** per due pasti, fermo restando che per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto;*

b) i medesimi limiti di rimborso si applicano al personale in trasferta che dichiara di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa. È consentito il rimborso del documento fiscale con dicitura «pasto completo.».

3. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, dopo il comma 12, è inserito il seguente:

“13. Il personale che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, utilizzi il mezzo aereo o il mezzo proprio senza la prevista autorizzazione è rimborsato di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario a tariffa d'uso.”.

Titolo II
ISTITUTI NORMATIVI

Articolo 11

Mensa

1. **All'articolo 36**, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, il quarto periodo è sostituito dal seguente: *“A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025 il personale il cui orario di lavoro per esigenze di soccorso si sia protratto di oltre due ore rispetto alla normale turnazione di 12 ore, e di oltre sei ore rispetto alla normale turnazione notturna di 12 ore ha diritto a fruire gratuitamente della consumazione di un secondo pasto o, in alternativa, al buono pasto.”*.

Articolo 12

Permessi

3. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come modificato **dall'articolo 22** del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, è apportata la seguente modifica:

a) all'articolo 1, ultimo capoverso dopo le parole “*entro sette giorni lavorativi dal decesso*” è inserito il seguente “*o dalla data del funerale*”:

Articolo 13

Tutela delle lavoratrici madri

All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, l'ultimo capoverso "*sino al compimento del terzo anno di età del figlio*" è sostituito con "*sino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio*";

b) è aggiunto il comma 3-bis:

“A domanda, è previsto l’esonero dal turno notturno per il dipendente che assiste un figlio affetto da patologie gravi che richiedono terapie salvavita opportunamente documentate dall’ufficio medico legale dell’azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata.”.

Articolo 14

Cessione solidale del congedo ordinario

1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, è apportata la seguente modifica:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Su base volontaria e a titolo gratuito, il personale direttivo e dirigente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, **e/o il coniuge convivente, ovvero il convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero i genitori conviventi, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti, nonché i genitori non conviventi, affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata.**”;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. L'Amministrazione rende tempestivamente nota la richiesta a tutto il personale in servizio, **anche in sedi diverse da quella di appartenenza del dipendente richiedente**, garantendo l'anonimato del richiedente.”.

Art. 15

Lavoro agile

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120 è aggiunto il seguente:

“2. Ai fini dell'erogazione del buono pasto, le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalità agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza.”.

Articolo 16

Banca delle ore

1. Il comma 3, dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120 è sostituito dal seguente:

“I riposi compensativi di cui al comma 1 devono essere fruiti entro i due anni successivi a quello di maturazione.”.

CAPO II
PERSONALE DIRIGENTE

Articolo 17

Nuovi stipendi

1. Gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1 aprile 2022 al 30 giugno 2022 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:

Qualifiche dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative Qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi Qualifiche dei ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente	Incrementi mensili lordi	Stipendio 12 mensilità
	<i>(euro)</i>	<i>(euro)</i>
	<i>dec. 01.04.2022</i>	<i>dec. 01.04.2022</i>
primo dirigente primo dirigente AIB primo dirigente medico primo dirigente ginnico-sportivo primo dirigente logistico-gestionale primo dirigente informatico primo dirigente sanitario primo dirigente ginnico-sportivo		
primo dirigente con scatto convenzionale a 26 anni primo dirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni primo dirigente medico con scatto 26 anni primo dirigente ginnico-sportivo con scatto 26 anni primo dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni primo dirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni primo dirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni primo dirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni		
dirigente superiore dirigente superiore AIB dirigente superiore medico dirigente superiore ginnico-sportivo dirigente superiore sanitario dirigente superiore ginnico-sportivo		
dirigente generale		

2. Gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2023 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:

Qualifiche dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative Qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi Qualifiche dei ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente	Incrementi mensili lordi	Stipendio 12 mensilità
	<i>(euro)</i>	<i>(euro)</i>
	<i>dec. 01.07.2022</i>	<i>dec. 01.07.2022</i>
primo dirigente primo dirigente AIB primo dirigente medico primo dirigente ginnico-sportivo primo dirigente logistico-gestionale primo dirigente informatico primo dirigente sanitario primo dirigente ginnico-sportivo		
primo dirigente con scatto convenzionale a 26 anni primo dirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni primo dirigente medico con scatto 26 anni primo dirigente ginnico-sportivo con scatto 26 anni primo dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni primo dirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni primo dirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni primo dirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni		
dirigente superiore dirigente superiore AIB dirigente superiore medico dirigente superiore ginnico-sportivo dirigente superiore sanitario dirigente superiore ginnico-sportivo		
dirigente generale		

3. Gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1 gennaio 2024 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:

Qualifiche dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative Qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi Qualifiche dei ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente	Incrementi mensili lordi	Stipendio 12 mensilità
	<i>(euro)</i>	<i>(euro)</i>
	<i>dec. 01.01.2024</i>	<i>dec. 01.01.2024</i>
primo dirigente primo dirigente AIB primo dirigente medico primo dirigente ginnico-sportivo primo dirigente logistico-gestionale primo dirigente informatico primo dirigente sanitario primo dirigente ginnico-sportivo		

primo dirigente con scatto convenzionale a 26 anni primo dirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni primo dirigente medico con scatto 26 anni primo dirigente ginnico-sportivo con scatto 26 anni primo dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni primo dirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni primo dirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni primo dirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni		
dirigente superiore dirigente superiore AIB dirigente superiore medico dirigente superiore ginnico-sportivo dirigente superiore sanitario dirigente superiore ginnico-sportivo		
dirigente generale		

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale conglobata dal 1 gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 1 e 2 sono pari all'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, e 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

6. I valori stipendiali di cui al comma 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120 e 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 come incrementata a decorrere dal 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Articolo 18

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 4, 5 e 6 del presente accordo le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata TNPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 17 del presente accordo sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente accordo. Agli effetti del trattamento di fine servizio si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente accordo, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Articolo 19

Quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione

1. La quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabilita dall'articolo 22-*bis*, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è incrementata delle misure mensili lorde, a decorrere dal 1 gennaio 2024, e rideterminata nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:

Qualifiche dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative Qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici Qualifiche dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi Qualifiche dei ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente	Incrementi mensili lordi	Retribuzione di rischio e posizione parte fissa 12 mensilità
	<i>(euro)</i>	<i>(euro)</i>
	<i>dec. 01.01.2024</i>	<i>dec. 01.01.2024</i>
primo dirigente primo dirigente AIB primo dirigente medico primo dirigente ginnico-sportivo primo dirigente logistico-gestionale primo dirigente informatico primo dirigente sanitario primo dirigente ginnico-sportivo		
primo dirigente con scatto convenzionale a 26 anni primo dirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni primo dirigente medico con scatto 26 anni primo dirigente ginnico-sportivo con scatto 26 anni primo dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni primo dirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni primo dirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni primo dirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni		
dirigente superiore dirigente superiore AIB dirigente superiore medico dirigente superiore ginnico-sportivo dirigente superiore sanitario dirigente superiore ginnico-sportivo		
dirigente generale		

2. La retribuzione di rischio e posizione parte fissa di cui al comma 1, nella relativa misura mensile, è corrisposta per tredici mensilità.

Articolo 20

Quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione

1. La quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è determinata con accordo integrativo nazionale recepito con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile in relazione alla graduazione degli incarichi di funzione disposta con decreto del Ministro dell'interno ai sensi degli articoli 200 e 209 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Articolo 21

Effetti sugli assegni personali riassorbibili

1. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione dell'articolo 17 del presente accordo costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

Articolo 22

Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello non generale

1. Il fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei primi dirigenti e dei dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, è aumentato dalle seguenti risorse annue, ulteriori rispetto a quelle utilizzate per gli incrementi di cui all'articolo 19 del presente accordo:

a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione:

- per l'anno 2024: euro
- per l'anno 2025: euro
- a decorrere dall'anno 2026: euro

b) per la retribuzione di risultato:

- per l'anno 2024: euro
- per l'anno 2025: euro
- a decorrere dall'anno 2026: euro

2. Restano ferme le altre disposizioni relative alla composizione del predetto fondo ed all'utilizzo dello stesso.

Articolo 23

Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello generale

1. Il fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei primi dirigenti e dei dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, è aumentato dalle seguenti risorse annue, ulteriori rispetto a quelle utilizzate per gli incrementi di cui all'articolo 19 del presente accordo:

a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione:

- per l'anno 2024: euro
- per l'anno 2025: euro
- a decorrere dall'anno 2026: euro

b) per la retribuzione di risultato:

- per l'anno 2024: euro
- per l'anno 2025: euro
- a decorrere dall'anno 2026: euro

2. Restano ferme le altre disposizioni relative alla composizione del predetto fondo ed all'utilizzo dello stesso.

Articolo 24
Contrattazione integrativa

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come sostituito dall'articolo 41, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

5-bis. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula dell'accordo integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative. Sono fatti salvi gli effetti dell'accordo sottoscritto in via definitiva trascorso il termine di trenta giorni, laddove i controlli di cui al comma 5 abbiano esito negativo. Per gli effetti finanziari, l'ammontare complessivo delle somme eventualmente erogate in difformità al parere degli organi di controllo, formulato oltre il termine di cui al comma 5, è portato in riduzione del fondo di amministrazione per l'anno successivo, in sede di accertamento della consistenza del fondo medesimo.

SEZIONE II

Armonizzazione del sistema delle indennità spettanti al personale dei ruoli direttivi delle specialità aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori e del personale direttivo che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle forze di polizia

Art. 25

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente accordo disciplina il sistema delle indennità spettanti al personale dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali di cui agli articoli 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies e 13-septies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e al personale dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, questi ultimi nel limite di un contingente complessivo non superiore a 25 unità, volto a valorizzare l'impiego operativo, la continuità del servizio, la qualificazione e l'esperienza specifica acquisita, nonché la previsione di benefici economici finalizzati al mantenimento delle indennità specialistiche in godimento nei casi di indisponibilità dal servizio per infermità, temporanea o permanente, dipendente da causa di servizio e nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attività di soccorso tecnico specialistico, ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, come modificato dall'articolo 14, comma 3 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito in legge 12 luglio 2024, n.101 e dell'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120.

2. Le disposizioni normative ed economiche relativa alla disciplina del sistema delle indennità, di cui agli articoli 27 e 28, spettanti al personale di cui al comma 1 che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco entrano in vigore il 1° gennaio 2025 e l'attribuzione delle relative nuove misure decorre dalla medesima data. Restano ferme le diverse decorrenze previste dal presente accordo.

Art. 26

Indennità specialistiche

1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, al personale dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali di cui agli articoli 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies e 13-septies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e al personale dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite di un contingente complessivo non superiore a 25 unità, che espleta funzioni specialistiche aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori, titolare di specifico brevetto e/o abilitazione in corso di validità e assegnato presso strutture o sedi centrali e territoriali con competenze specialistiche, sono riconosciute indennità mensili per lo svolgimento delle particolari suddette funzioni di volo, navigazione e immersione necessarie ad assicurare la presenza in servizio, la gestione e l'operatività del settore di appartenenza, secondo le esigenze dell'Amministrazione.
2. Le indennità di cui agli articoli 27 e 28 del presente accordo sono corrisposte per dodici mensilità quali emolumenti accessori secondo le vigenti procedure di erogazione.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2025 sono disapplicate, limitatamente al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le previsioni contrattuali e negoziali che istituiscono e regolano analoghi compensi per il suddetto personale e, in particolare, l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, l'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, l'articolo 59, commi 1, 2 e 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto aziende del 5 aprile 1996, l'articolo 45, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, l'articolo 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo del 26 maggio 2004.
4. Resta confermato quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 27

*Indennità delle specialità aeronaviganti
(aeronavigazione, volo, elisoccorso, operativa di soccorso pubblico aereo, istruzione)*

1. Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei direttivi speciali ad esaurimento di pilota di aeromobile e al personale pilota dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al contingente indicato all'articolo 26 comma 1, che in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2024, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, è attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennità nella misura mensile di ... euro.
2. Al personale di cui al comma 1 è corrisposta per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, con conguaglio degli importi già percepiti, l'indennità medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

TABELLA

3. Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei direttivi speciali ad esaurimento di specialista di aeromobile e al personale specialista di aeromobile dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al contingente indicato all'articolo 26, comma 1, che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2024, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, è attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennità nella misura mensile di ... euro.

4. Al personale di cui al comma 3 è corrisposta per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, con conguaglio degli importi già percepiti, l'indennità medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

TABELLA

5. Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali di elisoccorritore e al personale elisoccorritore dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al contingente indicato all'articolo 26, comma 1, che, secondo le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2024 per l'attribuzione delle indennità specialistiche al personale aeronavigante, abbia maturato il diritto alla specifica indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, è attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un compenso a titolo di indennità di volo per elisoccorso nella misura mensile di euro.
6. Al personale di cui al comma 5 è corrisposta per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 il compenso medesimo nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

TABELLA

7. Al personale dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni specialistiche, appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile e al personale direttivo pilota di aeromobile nel limite di un contingente non superiore a 3 unità, che abbia svolto l'attività minima di volo per il mantenimento dell'abilitazione nel semestre prevista nei manuali di specialità, è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2025 una indennità di aeronavigazione nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

TABELLA

8. Al personale dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni specialistiche, appartenente al ruolo degli specialisti di aeromobile e al personale direttivo specialista di aeromobile nel limite di un contingente non superiore a 9 unità, che abbia svolto l'attività minima di volo per il mantenimento dell'abilitazione nel semestre prevista nei manuali di specialità, è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2025 una indennità di volo nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

TABELLA

-

9. Al personale dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni specialistiche, appartenente al ruolo degli elisoccorritori e al personale direttivo elisoccorritore nel limite di un contingente non superiore a 1 unità, che abbia svolto l'attività minima di volo per il mantenimento dell'abilitazione nel semestre prevista nei manuali di specialità, è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2025 una indennità di volo per elisoccorso nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

TABELLA

10. Qualora, a conclusione del semestre, risulti lo svolgimento dell'attività di volo in misura inferiore a quella prevista ai commi 7 , 8 e 9 e la stessa non sia completata nel semestre successivo, le indennità ivi previste sono recuperate anche mediante compensazione con il medesimo o con altro emolumento accessorio di natura eventuale.

11. In favore del personale di cui ai commi 7 , 8 e 9, che abbia assicurato la presenza in servizio di almeno 3 turni di 12 ore nel mese (o equivalente presenza in servizio), salvo quanto previsto al comma 13, e che abbia svolto nell'anno l'attività minima di volo prevista nei manuali di specialità ai fini del mantenimento dell'idoneità all'impiego operativo, è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2025 una indennità mensile operativa di soccorso pubblico aereo nei valori di cui alle seguenti tabelle:

TABELLE

12. In favore del personale di cui al comma 7, in possesso dell'abilitazione di Istruttore di volo, che abbia assicurato la presenza in servizio di almeno 3 turni di 12 ore nel mese (o equivalente presenza in servizio), salvo quanto previsto al comma 11 e che abbia svolto l'attività istruzionale minima di dodici ore di volo per semestre solare, è attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ferma restando la non cumulabilità con altri compensi previsti per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alle specialità, una indennità istruzionale nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

TABELLA

13. La disponibilità all'impiego operativo professionalizzato, necessario ad assicurare la gestione e l'operatività del settore di appartenenza, è considerata equivalente all'effettivo svolgimento delle funzioni specialistiche. Qualora non sia raggiunta l'attività minima di volo di cui ai commi 7, 8, 9, 11 e 12 per motivi non imputabili al dipendente, le indennità ivi previste sono attribuite previa dichiarazione del dirigente responsabile della sede di servizio, sentito il responsabile del reparto volo.

14. L'indennità di cui ai commi 11 e 12 non sono attribuite laddove, per frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni (o equivalente numero di turni), ricorrano le seguenti fattispecie:

- a) fruizione di congedi straordinari e aspettative ai sensi della normativa vigente;
- b) assenza dal servizio per infermità e inidoneità all'esercizio delle funzioni specialistiche, salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del presente accordo;
- c) sospensione del brevetto e/o dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività specialistica;
- d) fruizione di permessi e distacchi sindacali.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano:

- a) in caso di assenze per congedo ordinario e per riposo compensativo;
- b) nei casi di attività di volo per soccorso pubblico aereo in almeno uno dei giorni di effettiva presenza.

15. I successivi accordi integrativi nazionali per il personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 29 certificate dai competenti organi di controllo, possono definire, in funzione del grado di responsabilità e dell'esperienza professionale maturata, l'attribuzione di incentivi al predetto personale anche tenendo conto dell'attività specialistica, con particolare riferimento alle funzioni di gestione operativa e tecnica del settore di appartenenza, ai collaudi, all'attività istruzionale, compresi i casi in cui il capo equipaggio possieda qualifica inferiore al copilota e quest'ultimo non sia in possesso di analogha abilitazione aeronautica.

16. Le indennità di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo, sostituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2025, tutte le specifiche indennità di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 28

*Indennità delle specialità nautiche e subacquee
(navigazione, immersione, operativa di soccorso pubblico nautico e subacqueo)*

1. Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei direttivi speciali ad esaurimento dei nautici di coperta e di macchina e al personale nautico di coperta e di macchina dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al contingente indicato all'articolo 26, comma 1, che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2024, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, è attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennità nella misura mensile di euro.
2. Al personale di cui al comma 1 è corrisposta per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, con conguaglio degli importi già percepiti, l'indennità medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

TABELLA

3. Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei direttivi speciali ad esaurimento dei sommozzatori e al personale sommozzatore dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al contingente indicato all'articolo 26, comma 1, che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2024, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, è attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un incremento della medesima indennità nella misura mensile di euro.

4. Al personale di cui al comma 3 è corrisposta per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, con conguaglio degli importi già percepiti, l'indennità medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

TABELLA

5. Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei direttivi speciali ad esaurimento dei nautici di coperta e di macchina e al personale nautico di coperta e di macchina dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel limite di un contingente non superiore a 6 unità, che abbia svolto l'attività minima di navigazione per il mantenimento dell'abilitazione prevista dal decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2025 una indennità di navigazione nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

TABELLA

6. Al personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei direttivi speciali ad esaurimento dei sommozzatori e al personale sommozzatore dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel limite di un contingente non superiore a 6 unità, che abbia svolto l'attività minima di immersione per il mantenimento dell'abilitazione prevista nei manuali di specialità, è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2025 una indennità di immersione nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

TABELLA

7. Qualora, a conclusione del semestre, risulti lo svolgimento di un numero effettivo di ore di navigazione o immersione inferiore all'attività minima di cui ai commi 5 e 6 e lo stesso non sia completato nel semestre successivo, le indennità ivi previste sono recuperate anche mediante compensazione con il medesimo o con altro emolumento accessorio di natura eventuale.

8. In favore del personale di cui ai commi 5 e 6 che abbia assicurato la presenza in servizio di almeno 3 turni di 12 ore nel mese (o equivalente presenza in servizio), salvo quanto previsto al comma 10 e che abbia svolto nel semestre l'ulteriore attività di navigazione o di immersione qualora prevista, rispettivamente, nella normativa di settore o nei manuali di specialità ai fini del mantenimento dell'idoneità all'impiego operativo, è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2025 una indennità mensile operativa di soccorso pubblico nautico e subacqueo nei valori di cui alle seguenti tabelle:

TABELLE

9. La disponibilità all'impiego operativo professionalizzato, necessario ad assicurare la gestione e l'operatività del settore di appartenenza, è considerata equivalente all'effettivo svolgimento delle funzioni specialistiche. Qualora non sia raggiunta l'attività minima di navigazione o di immersione di cui ai commi 5, 6 e 8 per motivi non imputabili al dipendente, le indennità ivi previste sono attribuite previa dichiarazione del dirigente responsabile della sede di servizio, sentiti i rispettivi responsabili.

10. Le indennità di cui al comma 8 non sono attribuite laddove, per frazioni di mese pari o superiori a quindici di giorni (o equivalente numero di turni), ricorrano le seguenti fattispecie:

- a) fruizione di congedi straordinari e aspettative ai sensi della normativa vigente;
- b) assenza dal servizio per infermità e inidoneità all'esercizio delle funzioni specialistiche, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del presente accordo;
- c) sospensione del brevetto e/o dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività specialistica;
- d) fruizione di permessi e distacchi sindacali.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano:

- a) in caso di assenze per congedo ordinario o di riposo compensativo;
- b) nei casi di attività di navigazione o di immersione per soccorso pubblico in almeno uno dei giorni di effettiva presenza.

11. T successivi accordi integrativi nazionali per il personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 5 certificate dai competenti organi di controllo, possono definire in funzione del grado di responsabilità e dell'esperienza professionale maturata, l'attribuzione di incentivi al predetto personale anche tenendo conto dell'attività specialistica, con particolare riferimento alle funzioni di gestione operativa e tecnica del settore di appartenenza, ai collaudi, all'attività istruzionale, al servizio antincendi lagunare, compresa la valorizzazione della funzione di comandante dell'unità navale, di direttore di macchina e di direttore di immersione.

12. Le indennità di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, sostituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le specifiche indennità di cui all'articolo 26, comma 3.

Art. 29

Destinazione delle economie e dei risparmi di gestione

1. Le economie e i risparmi di gestione che annualmente si determinano a seguito dell'ordinaria corresponsione al personale specialista delle indennità di cui all'articolo 26, sono destinati, con ricorso ad accordi integrativi nazionali, all'incentivazione del personale direttivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, fermo restando lo scopo previsto dall'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

Art. 30

Salvaguardia delle indennità specialistiche

1. Ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 5, lettera b, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, per i casi di indisponibilità dal servizio per infermità temporanea, verificatasi a decorrere dal 1° gennaio 2025 e riconosciuta dipendente da causa di servizio ovvero per inidoneità psicofisica allo svolgimento delle attività di soccorso tecnico specialistico, al personale di cui all'articolo 26 del presente accordo, è attribuita un'indennità il cui valore economico è pari a un ventesimo della misura delle indennità specialistiche precedentemente godute, moltiplicato per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennità e fino a un massimo di venti anni.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è corrisposto mensilmente quale emolumento accessorio secondo le vigenti procedure di erogazione.
3. Ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 5, lettera b, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, nei casi di indisponibilità dal servizio per infermità permanente, verificatasi a decorrere dal 1° gennaio 2025 e riconosciuta dipendente da causa di servizio, nonché nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attività di soccorso tecnico specialistico, verificatasi dalla suddetta data, da cui consegua la restituzione ai ruoli ordinari del personale tecnico-operativo ovvero il transito nei ruoli tecnico- professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale di cui all'articolo 26 del presente accordo è attribuita un'indennità il cui valore economico è pari a un ventesimo della misura delle indennità specialistiche precedentemente godute, moltiplicato per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennità e fino a un massimo di venti anni.
4. Il beneficio di cui al comma 3 è corrisposto quale emolumento fondamentale, rapportato a tredici mensilità, a titolo di assegno personale non riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.
5. Nel corso del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, i benefici di cui al comma 1 possono essere anticipati al personale laddove risulti presumibile, sulla base del parere formulato dal dirigente responsabile della competente sede di servizio, che l'indisponibilità sia conseguenza di fatti e atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, salva rivalsa in caso di accertamento negativo. Il beneficio è sempre anticipato nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
6. Ai fini della quantificazione dei benefici di cui ai commi 1 e 3, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si considerano mesi interi, da calcolarsi in dodicesimi di anno.
7. Nei casi di cui al comma 1, laddove l'indisponibilità temporanea dal servizio derivi da infermità precedentemente riconosciuta dipendente da causa di servizio, le indennità di cui all'articolo 2 sono mantenute per i primi dodici mesi, ferma restando l'eventuale successiva attribuzione del beneficio di cui al medesimo comma 1.
8. Al personale di cui all'articolo 26 del presente accordo che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 e fino al 31 dicembre 2024, si sia trovato nei casi di cui ai commi 1 e 3, per i quali siano attivabili i procedimenti di cui all'articolo 2 ovvero all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, compete a decorrere dal 1° gennaio 2019 il beneficio di cui al comma 7, ferma restando la successiva attribuzione del beneficio di cui al comma 3 ricorrendo gli altri requisiti ivi rispettivamente indicati e tenendo conto degli esiti dei citati procedimenti, a condizione che in base alla disciplina vigente nel suddetto periodo risulti aver seguito a percepire l'indennità specialistica di settore per aver comunque svolto compiti necessari ad assicurarne gestione e operatività secondo le esigenze dell'Amministrazione.
9. Il beneficio di cui al comma 3, in ogni caso, non compete a seguito di nomina a primo dirigente, ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.